

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante  
disposizioni in materia di tassazione  
dei tabacchi lavorati, dei loro  
sucedanei, nonché di fiammiferi**

(Atto del Governo n. 106-*bis*)

Novembre 2014  
n. 69



servizio del bilancio  
del Senato



# Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Renato Loiero tel. 2424

Segreteria tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari  
dei testi legislativi**

... tel. ....

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

**Consigliere addetto al Servizio**

dott. Melisso Boschi tel. 3731

**Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## **INDICE**

PREMESSA .....	1
SINTESI DELLE NOVITÀ DELLO SCHEMA IN ESAME .....	2



## PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in titolo è già stato esaminato nella precedente formulazione (Atto del Governo n. 106) dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che in data 2 ottobre 2014 ha reso un parere non ostativo con una osservazione, e dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente, che in data 22 ottobre ha reso un parere con condizioni ed osservazioni. Si ricorda che, in relazione al disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. delega fiscale), qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il decreto può essere comunque adottato dal Governo qualora i pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia non siano espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

In via preliminare si ricorda che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nel parere sopra citato, ha formulato la seguente osservazione: *"in merito all'articolo 1, comma 2, è necessario che gli schemi dei decreti ministeriali di variazione delle aliquote di accisa siano tempestivamente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari, in modo da poter monitorare, in via preventiva, l'adeguatezza delle variazioni predisposte, rispetto agli obiettivi di gettito preventivati"*.

**Al riguardo**, si rappresenta sul punto che l'atto del Governo in esame recepisce solo in parte detta osservazione; infatti il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che *"copia del decreto di cui ai precedenti commi 2 e 3, e della relativa relazione tecnica"*, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati; sembra dunque che ci si riferisca ad un decreto perfezionato e non già, come richiesto dalla 5<sup>a</sup> Commissione, ad uno schema di decreto sul quale le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possano esprimere un parere preventivo.

Si osserva peraltro che la disposizione che si legge nello schema accoglie quanto richiesto dalla 6<sup>a</sup> Commissione, che, si ricorda, invitava il Governo a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione che preveda la trasmissione *"dei decreti ministeriali, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati"*.

## SINTESI DELLE NOVITÀ DELLO SCHEMA IN ESAME

Si richiama brevemente l'attenzione esclusivamente su quelle modifiche dell'articolato in esame rispetto alla sua versione precedente<sup>1</sup>, che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari; si tratta delle disposizioni in materia di:

1. nuova aliquota di accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione e assimilati<sup>2</sup>, di cui all'art. 39-*terdecies*: essa viene portata dal 60 per cento al 50 per cento rispetto all'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un kg convenzionale rilevato nel 2013;
2. imposta di consumo sulle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, impiegate per il funzionamento delle sigarette elettroniche, all'art. 62-*quater*: anch'essa viene fissata nel 50 per cento rispetto all'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un kg convenzionale rilevato nel 2013, in luogo della precedente percentuale del 60 per cento;
3. credito d'imposta, fruibile in compensazione, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014, a favore dei soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio 2015 al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonché l'entità del credito oggetto di compensazione.

Si riporta di seguito una tavola sinottica che evidenzia gli effetti finanziari quantificati rispettivamente dalla RT all'Atto del Governo n. 106 e da quella relativa allo schema in esame (106-*bis*), nonché la differenza dell'entità del maggior gettito atteso, con riferimento alle varie tipologie di prodotto.

---

<sup>1</sup> L'atto del Governo n. 106 è stato analizzato nel dettaglio nella [Nota di lettura n. 65](#) dello scorso settembre alla quale si fa rinvio.

<sup>2</sup> Il testo in esame, aggiungendo all'art. 39-*ter* il comma 2-*bis*, assimila ai tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.

(milioni di euro)

<b>Maggior gettito (accisa + IVA)</b>				
<b>Tipologia</b>	<b>RT A.G. 106 (a)</b>	<b>RT A.G. 106-bis (b)</b>	<b>Differenza (c = b-a)</b>	
			<b>Per il 2015</b>	<b>A regime</b>
Totale tabacchi lavorati	84	84	0	0
Fiammiferi	-3	-3	0	0
Fiammiferi – Credito su imposta fabbricazione	0	-1 (per il solo 2015)	-1	0
c.d. sigarette elettroniche	132	115	-17	17
Abrogazione della disposizione ex art. 14, c. 3, D.L. 91/2013 a decorrere dal 2015	-50	-50	0	0
<b>Totale manovra</b>	<b>163</b>	<b>146</b> (145 per il 2015)	<b>-18</b>	<b>-17</b>

**La RT**, con riferimento alla nuova aliquota di accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione – art. 39-terdecies, che viene individuata nel 50 per cento rispetto all'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette calcolata in base al prezzo medio ponderato di un kg convenzionale nell'anno precedente, afferma che gli effetti finanziari sono trascurabili, data l'esiguità dei volumi di vendita attuali; la medesima affermazione era contenuta anche nella precedente RT, riferita ad una aliquota del 60 per cento.

**Al riguardo**, sarebbe opportuno conoscere se sia stato valutato un possibile effetto sostituzione, nel tempo, rispetto ad altre tipologie di prodotto; si osserva peraltro che una esplicita affermazione circa la potenziale erosione del gettito derivante dalla tassazione delle sigarette in conseguenza del consumo sostitutivo di altri prodotti è formulata dalla RT solo nella parte riguardante i liquidi da inalazione senza combustione.

**La RT** ha effettuato la quantificazione dell'imposta di consumo sui liquidi da inalazione sulla base dei medesimi dati e procedimenti utilizzati precedentemente e cambiando unicamente la percentuale di riferimento, coerentemente con quanto disposto dallo schema in esame. In particolare, si è considerato un fatturato di 240 mln, abbattendo di circa un terzo<sup>3</sup>, per tener conto della flessione riscontrata nel 2013, il dato registrato nel corso del 2012, che era stato di 350 mln. Considerando in misura del 60 per cento l'importo delle ricariche, che vengono assoggettate all'imposta specifica di cui al nuovo articolo 62-*quater*, la RT ne individua 24 mln: le ricariche sono da 10 ml, costano intorno ai 6 euro ed equivalgono a circa 80 sigarette tradizionali. Su queste, in base al prezzo medio ponderato dell'anno 2013, l'accisa sarebbe pari a circa 10,65 euro (133,12/1000\*80), il cui 50 per cento è pari a circa 5,32euro. Si è poi

<sup>3</sup> Essa è fissata nel 50 per cento rispetto all'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un kg convenzionale rilevato nel 2013, in luogo della precedente percentuale del 60 per cento.

ridimensionato a 180 mln di euro il valore presumibile di fatturato, in considerazione della contrazione che ci si può aspettare in conseguenza dell'aumento di prezzo determinato dall'accisa. Ne deriva quindi un maggior gettito per imposta di consumo pari a circa 85 mln di euro a cui va ad aggiungersi l'incremento a titolo di IVA per circa 30 mln di euro.

**Al riguardo**, non vi sono specifiche osservazioni sulla quantificazione concernente il testo in esame, ferme restando le considerazioni di carattere generale svolte nella Nota di lettura n. 65 per quanto riguarda la difficoltà di prevedere in modo attendibile la dinamica dell'elasticità della domanda dei prodotti in oggetto rispetto alle variazioni di prezzo.

**La RT**, con riferimento all'entità del credito d'imposta per il 2015 a favore dei commercianti all'ingrosso per i fiammiferi sui quali, al momento dell'entrata in vigore dello schema di decreto, sia già stata pagata l'imposta prima dell'immissione sul mercato<sup>4</sup>, tiene conto del fatto che la necessità di un rimborso mediante compensazione a favore degli operatori economici in posizione di credito d'imposta determinerà un onere per l'anno 2015. La RT valuta che la sua entità non sarà superiore ad un milione di euro, considerando che il mercato dei fiammiferi è in continua contrazione, che esso si è attestato nel 2013 in circa 2,5 milioni di euro ed adottando l'ipotesi che la giacenza media in magazzino sia di circa tre mesi.

**Al riguardo**, si osserva che la quantificazione appare coerente con quella associata all'abolizione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, pari a 3 milioni di euro in ragione d'anno.

---

<sup>4</sup> Disposizione transitoria in vista dell'abolizione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, abolizione alla quale sono associate minori entrate per 3 milioni di euro in ragione d'anno.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set 2014

[Nota di lettura n. 61](#)

**A.S. 1324:** "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale"

"

[Nota di lettura n. 62](#)

**A.S. 1613:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 63](#)

**A.S. 1612:** "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"

"

[Nota di lettura n. 64](#)

**A.S. 1577:** "Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche"

"

[Nota di lettura n. 65](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106**)

"

[Nota breve n. 7](#)

Le modifiche del conto economico della PA secondo il SEC 2010

Ott 2014

[Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)  
Le politiche di settore

"

[Documentazione di finanza pubblica, n. 8](#)

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)

"

[Nota di lettura, n. 66](#)

**A.S. 1637:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 67](#)

**A.S. 1327:** "Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan"

Nov 2014

[Nota di lettura n. 68](#)

**A.S. 1651:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota breve n. 8](#)

Il rapporto della Commissione europea sui progressi dell'Italia nella correzione degli squilibri macroeconomici